



### Obbligo della fattura elettronica dal 2019

Tra le misure di contrasto dell'evasione fiscale, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, assume rilevanza l'applicazione, dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato attraverso l'utilizzo del Sistema di Interscambio

**Invitiamo i clienti che non avessero ancora provveduto a fissare un incontro presso il ns. Studio per approfondire l'argomento e prendere accordi per adempiere a tale obbligo.**

### **PACE FISCALE? A CHE PUNTO SIAMO?**



A oggi, chi rientra nella pace fiscale? Cosa possono fare i contribuenti che hanno posizioni incagliate, debiti di varia natura o processi tributari già in essere? Anzitutto occorre verificare **cosa si ha in mano alla data del 24.10.2018.**

**Ho un PVC:** posso aderire all'art. 1 D.L. 119/2018, presentando una dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019 versando soltanto le imposte, senza sanzioni e interessi. Le rate massime ammissibili sono 20 trimestrali.

**Ho un avviso di accertamento/rettifica/liquidazione/atti di recupero:** non ancora impugnato ma nei termini per esserlo. Posso definire tramite l'art. 2. Devo versare le imposte dovute entro il 23.11 (30 giorni) o il maggior termine di cui all'istituto dell'acquiescenza se successivo al 23.11. Anche in questo caso ho a disposizione 20 rate trimestrali.

**Ho un accertamento con adesione sottoscritto entro il 24.10.2018:** posso definire tramite l'art. 2 ma in tal caso ho un termine inferiore per pagare (integralmente o la prima delle rate), ossia 20 giorni, perciò il 13.11.

**Ho un invito a comparire:** posso aderire sempre attraverso l'art. 2 e versare entro il 23.11.

**Ho una cartella,** o meglio debiti presenti nei carichi affidati agli agenti di riscossione dal 2000 al 2017: posso definire la mia situazione attraverso l'art. 3 versando capitale e interessi iscritti a ruolo, aggio e spese di notifica, senza dover versare sanzioni e interessi di mora. Dovrò presentare apposita dichiarazione entro il 30.04.2019 e versare il dovuto entro il 31.07.2019 o in un massimo di 10 rate semestrali (31.07 e 30.11).

**Ho aderito alla precedente rottamazione ma non ho versato le rate di luglio/settembre/ottobre:** posso aderire



sempre all'art. 3 versando le rate non corrisposte entro il 7.12.2018, in tal modo potrò aderire alla *Rottamazione-Ter* e vedermi il debito residuo dilazionato in 5 anni (ossia 10 rate semestrali).

**Ho debiti di importo residuo inferiore a 1.000 euro** iscritti a ruolo e presenti in cartelle affidate agli agenti dal 2000 al 2010: vengono automaticamente annullati alla data del 31.12.2018 ai sensi dell'art. 4.

**Ho un ricorso in primo grado in cui è parte l'Agenzia**, notificato entro il 24.10 e per cui non vi è ancora una pronuncia definitiva: posso chiudere attraverso l'art. 6 versando il valore della lite (perciò per esempio il tributo) senza sanzioni e interessi, o nel caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultimo grado di pronuncia depositata versando la metà del valore della controversia per il 1° grado o addirittura 1/5 se l'Agenzia è soccombente nella pronuncia di 2° grado. La tempistica per la presentazione della domanda per aderire alla definizione, con il contestuale versamento, è il 31.05.2019 (o la prima delle rate, massimo 20 se il dovuto supera i 1.000 euro).

## Limiti di contante, rientrano le prepagate e i vaglia

- Il nuovo Regolamento Europeo in materia di verifiche della **circolazione di contanti** tra l'UE e il resto del mondo amplia la definizione di denaro contante rispetto alla nozione contenuta nel previgente Regolamento 1889/2005/CE (sostanzialmente ripresa dal D.lgs. 195/2008).
- Ai fini del previgente testo, per denaro contante si intendevano **banconote e monete** in circolazione come mezzo di scambio, nonché strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi **assegni**, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario. **Il nuovo Regolamento**, pur continuando a non pregiudicare (come nel caso della vecchia versione) la possibilità per gli Stati membri di prevedere, nell'ambito del diritto nazionale, controlli nazionali supplementari per i movimenti di denaro contante all'interno della Ue, purché compatibili con le libertà fondamentali dell'Unione, estende la definizione di contante anche a nuovi strumenti, quali carte di credito prepagate e assegni turistici, nonché assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento eventualmente emessi **al portatore**, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un **beneficiario fittizio** (oppure emessi in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna).
- L'implicazione diretta è su quanto previsto dal D.lgs. 195/2008, che impone a "*chiunque entri nel territorio nazionale*" (o ne esca) trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, di dichiarare tale somma all'**Agenzia delle Dogane**; obbligo esteso alla casistica di ingresso o uscita in altro Paese UE.



Il ns. Studio, come sempre, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento,

Buon lavoro,

Studio Marchi

[www.studiocommercialistamarchi.it](http://www.studiocommercialistamarchi.it)



**STUDIO MARCHI COMMERCIALISTA**